

DA  
ASSOFARM

okg

AS 1120

EMENDAMENTO

Articolo 15

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

"19.bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo e le norme che stabiliscono, a carico degli enti locali o delle società o aziende o istituzioni partecipate da enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle forme di gestione delle farmacie comunali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio nell'esercizio precedente. I Comuni vigilano ai fini della gestione efficace, efficiente ed economica del servizio farmaceutico da parte dei soggetti di cui al primo periodo."

PDL

Sen. Gibiino

swb

15.55

~~Divieti o limitazioni alle assunzioni di personale non si applicano alle farmacie comunali.~~



(1)

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

Art.15

Dopo il comma 19 <sup>insieme</sup> aggiungere il seguente:

"19.bis. Il presente articolo e le norme che stabiliscono, a carico degli enti locali o delle società o aziende o istituzioni partecipate da enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle forme di gestione delle farmacie comunali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio nell'esercizio precedente. I Comuni vigilano ai fini della gestione efficace, efficiente ed economica del servizio farmaceutico da parte dei soggetti di cui al primo periodo».

MANDELLI



D'AMBROSIO LETTIERI

15.56

PDL



A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art.15

*Il comma 19 è sostituito dal seguente:*

“19. Il comma 5-bis dell’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

“ 5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma gli enti locali, nonché le aziende speciali e le istituzioni, che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie”.

*Uras*  
URAS

*De Petris*  
DE PETRIS

SEL SEL

15.39

A.S. 1120  
Emendamento  
Art. 15

*Al comma 19, sostituire il capoverso "5-bis" con il seguente*

" 5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie."

PUGLISI

*Puglisi*

PD

15.40

A.S. 1120

Emendamento

Art. 15

*Al comma 19, dopo le parole: << dati di bilancio >> aggiungere le seguenti: << Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Alle stesse aziende ed istituzioni, con esclusione di quelle che gestiscono servizi socio – assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie, si applicano le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.>>.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016:-- 15.000.

PIGNEDOLI

Pignedoli

PD

15.41

A.S. 1120  
Emendamento  
Art. 15


Al comma 19, capoverso "5-bis", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie."

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

GHEDINI RITA, MATTESINI, LO GIUDICE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI,  
PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BROGLIA, ZANONI

PD  


15.46


PD

6

A.S. 1120  
Emendamento  
Art. 15

Al comma 19; capoverso "5-bis", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie."

GHEDINI RITA, MATTESINI, LO GIUDICE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI,  
PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BROGLIA, ZANONI



15.48

PD



A.S. 1120

Emendamento

Art. 15

*invarie*  
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

« 19-bis. Il presente articolo e le norme che stabiliscono, a carico degli enti locali o delle società o aziende o istituzioni partecipate da enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle forme di gestione delle farmacie comunali. I Comuni vigilano ai fini della gestione efficace, efficiente ed economica del servizio farmaceutico da parte dei soggetti di cui al primo periodo.»

PIZZETTI

*Pizzetti*

PD

15.54

62

57

8

## Relazione

Le farmacie comunali fanno parte, insieme alle farmacie private, del sistema sanitario nazionale (artt. 28 della legge n. 833/1978 nonché 8, comma 2 del d.lgs. n. 502/1992), sicché la disciplina del servizio farmaceutico rientra nella materia "tutela della salute" (tra le tante: Corte cost., 13 novembre 2009, n. 295).

Nell'ambito del sistema farmaceutico costituito a presidio della salute, le farmacie comunali rivestono peraltro un ruolo loro proprio e non sostituibile, da tempo evidenziato sia dalla giurisprudenza interna che da quella comunitaria.

Infatti, il giudice amministrativo ha ripetutamente rilevato che la caratteristica della farmacia comunale risiede nel fatto che, appartenendo ad un soggetto che è un ente pubblico e non un operatore privato, può assumersi il compito di assicurare alla collettività quelle modalità di servizio che, in quanto poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati (così da ultimo TAR Campania, Napoli, Sez. V, 1 giugno 2011, n. 2939).

La riferita peculiarità delle farmacie comunali è stata colta anche dalla Corte di giustizia europea: la sentenza della Grande Sezione 19 maggio 2009, n. C-531/06 ha ritenuto del tutto giustificata la previsione legislativa della gestione delle farmacie da parte dei Comuni perché essi, detentori di prerogative di potere pubblico, si fanno guidare dalle esigenze proprie della sanità pubblica e quindi da scopi non commerciali ma di pubblico interesse. In sostanza, la pianificazione dell'attività farmaceutica garantisce un'assistenza adeguata alle necessità della popolazione che copra tutto il territorio e tenga conto delle Regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate (Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 1 giugno 2010, nei procedimenti riuniti C-570/07 e C-571/07), zone ove peraltro, in ragione della non appetibilità economica, saranno presenti le farmacie comunali e non già quelle private.

Ciò posto, norme come quelle dell'art. 15 del disegno di legge di stabilità 2014 ed altresì come quelle che contemplano divieti o limitazioni alle assunzioni di personale da parte delle farmacie comunali sono suscettibili di rendere estremamente difficoltoso per i Comuni assicurare adeguati livelli del servizio farmaceutico proprio nelle aree più svantaggiate, ove le farmacie comunali per vocazione si collocano.

Ne consegue che le norme di cui si tratta incidono sulla corretta erogazione di un servizio essenziale previsto dall'ordinamento interno e comunitario a tutela del bene supremo della salute e, dunque, si ritiene che non dovrebbero venire applicate alla gestione delle farmacie comunali.

La norma che si chiede di introdurre non sarebbe neanche pregiudizievole per la finanza pubblica perché le aziende speciali, le società a partecipazione pubblica e le istituzioni che gestiscono farmacie comunali, ai sensi del regolamento comunitario n. 2223/96, producono beni e servizi destinati alla vendita e cioè coprono con i proventi dell'attività almeno il 50% dei costi: ne consegue che esse – in base al sistema SEC 95 – non incidono sullo stock del debito pubblico.



15.56